

Proposta di emendamenti all'Atto n. 2231 - DDL “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”.

APPROVATI - I CCP
Seduta del 14 ottobre 2024
SC

EMENDAMENTO ALL' ART. 23

(Modificazione all'articolo 23)

(Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 19-bis come inserito dall'articolo 23 del ddl “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”, la parola: “*imprenditoriali*” è sostituita dalla seguente: “*datoriali*” e la parola: “*provinciale*” è sostituita dalla seguente: “*regionale*”.
2. Al comma 6 dell'articolo 19-bis la parola: “*imprenditoriali*” è sostituita dalla seguente: “*datoriali*” e la parola : “*provinciale*” è sostituita dalla seguente: “*regionale*”.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento, volto a precisare l'ambito soggettivo di applicazione della norma, mediante modifiche ai commi 1 e 6 dell'articolo 19-bis, come inserito dall'articolo 23 del ddl “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”, viene proposto per accogliere le istanze pervenute dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative.

È stata, infatti, valutata positivamente l'opportunità politica di accogliere tale istanza, in quanto attraverso una definizione a monte della “governance” dei distretti, si garantisce una piu' rapida implementazione dei distretti medesimi e un funzionamento piu' snello ed efficiente.

L'emendamento ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

EMENDAMENTO ALL' ART. 7

(Modificazione all'articolo 7)

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 7 del ddl “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”, il periodo “*rinunciando*

*conseguentemente agli indennizzi per i danni da fauna selvatica” è sostituito dal seguente:”
“a compensazione dei danni e relativi costi sostenuti”.*

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento viene proposto per accogliere istanze pervenute da associazioni di categoria.

È stata, infatti, valutata positivamente l'opportunità politica di accogliere tale istanza in quanto attraverso questa previsione si introduce uno strumento che contribuisce all'obiettivo, di rilievo nazionale, di contenimento della fauna selvatica rendendo più efficaci le attività di controllo in termini di capi prelevati e con conseguente riduzione dei danni causati all'agricoltura.

Si prevede che tale disposizione possa da un lato ridurre le spese per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, comportando un risparmio di fondi pubblici, e dall'altro rendere ancora più efficaci le attività di controllo in termini di capi prelevati con conseguente riduzione dei danni causati all'agricoltura.

Le modificazioni ed integrazioni proposte ed introdotte complessivamente dall'art. 7 del presente disegno di legge comportano, a seguito delle eventuali richieste da parte degli imprenditori agricoli, una riduzione delle spese sostenute per gli indennizzi che non può essere stimata e quantificata preventivamente ma solo a seguito dell'effettiva domanda. Pertanto la norma, anche così come emendata, viene proposta ad invarianza di spesa.